

## **CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI**

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

### **TITOLI DI CARRIERA**

**Max punti 10**

a) Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:

- 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, punti 1,00 per anno
- 2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) Servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:

- 1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
- 2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0.50 per anno.
- 3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per anno.

### **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO**

**Max punti 3**

- a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
- b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- c) master conseguiti presso istituti universitari: Master primo livello: punti 0,50 per ognuno. Master secondo livello: punti 0,80 per ognuno.
- d) Dottorato di ricerca attinente p. 1,500

### **PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI**

**Max Punti 3**

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa e devono essere integralmente presentate in allegato alla domanda.

### **CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE**

**Max Punti 4**

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Sarà valutata altresì l'esperienza professionale maturata c/o privati e svolta a servizio del SSN e altre PA.

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni attinenti al profilo e che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato ed allegati.

L'esperto determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
2. i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o autocertificata;
3. i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
4. per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
5. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
6. non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;

L'Esperto stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).